

LE DIFFERENZE PRINCIPALI TRA IL TESTO DI COMPROMESSO E IL TESTO DEL CONSIGLIO

ARTICOLO 1

DIRITTO DEL LAVORO

Il testo del compromesso diceva

*7. La presente direttiva NON SI APPLICA O LASCIA IMPREGIUDICATE la legislazione del lavoro, segnatamente le disposizioni giuridiche o contrattuali che disciplinano le condizioni occupazionali, di lavoro, compresa la salute e la sicurezza sul posto di lavoro, e le relazioni tra le parti sociali. In particolare essa rispetta pienamente il diritto a negoziare, concludere, estendere e applicare contratti collettivi, a intraprendere azioni di sciopero e sindacali, conformemente alle norme che disciplinano i rapporti lavorativi negli Stati membri. La presente direttiva non incide sulla normativa nazionale in materia di sicurezza sociale.*

Quello del Consiglio

6. La presente direttiva **non pregiudica** la legislazione del lavoro, segnatamente le disposizioni giuridiche o contrattuali che disciplinano le condizioni di occupazione, le condizioni di lavoro, compresa la salute e la sicurezza sul posto di lavoro, e il rapporto tra datori di lavoro e lavoratori, che gli Stati membri applicano in conformità del diritto nazionale che rispetta il diritto comunitario. Parimenti, la presente direttiva non incide sulla normativa degli Stati membri in materia di sicurezza sociale.

CARTA DEI DIRITTI FONDAMENTALI

E poi

*8. La presente direttiva non deve essere interpretata come recante pregiudizio all'esercizio dei diritti fondamentali quali riconosciuti dagli Stati membri e dalla Carta dei diritti fondamentali, incluso il diritto di intraprendere un'azione sindacale.*

7. La presente direttiva non pregiudica l'esercizio dei diritti fondamentali quali riconosciuti dagli Stati membri e dal diritto comunitario, né il diritto di negoziare, concludere ed eseguire accordi collettivi e di intraprendere azioni sindacali **in conformità del diritto e delle prassi nazionali che rispettano il diritto comunitario**(*which Member States apply in accordance with national law which respects Community law.* ).

## ARTICOLO 2

2. La presente direttiva non si applica alle attività seguenti:

*a) i servizi d'interesse generale quali definiti dagli Stati membri;*

a) i servizi non economici d'interesse generale;

## SERVIZI SOCIALI

Sono esclusi

*h) i servizi sociali come l'edilizia sociale, l'assistenza ai figli e i servizi alla famiglia;*

j) i servizi sociali riguardanti gli alloggi popolari, l'assistenza all'infanzia e il sostegno alle famiglie ed alle persone temporaneamente o permanentemente in stato di bisogno, forniti dallo Stato, da prestatori incaricati dallo Stato o da associazioni caritative riconosciute come tali dallo Stato;

Il testo del Consiglio significa che i privati o i no profit (che non sono le associazioni di carità) - ad esempio i nidi, o l'assistenza domiciliare- non sono esclusi dal campo di applicazione.

La definizione del Consiglio è chiusa, i servizi sociali esclusi sono solo l'edilizia popolare, l'assistenza all'infanzia, alle famiglie e alle persone in stato di bisogno

Se si legge il considerando 27

*(27) La presente direttiva non dovrebbe applicarsi ai servizi sociali nel settore degli alloggi, dell'assistenza all'infanzia e del sostegno alle famiglie e alle persone bisognose, forniti dallo Stato a livello nazionale, regionale o locale da prestatori incaricati dallo Stato o da associazioni caritative riconosciute come tali dallo Stato per sostenere persone che si trovano in condizione di particolare bisogno a titolo permanente o temporaneo, perché hanno un reddito familiare insufficiente, o sono totalmente o parzialmente dipendenti e rischiano di essere emarginate. È opportuno che la presente direttiva non incida su tali servizi in quanto essi sono essenziali per garantire i diritti fondamentali alla dignità e all'integrità umana e costituiscono una manifestazione dei principi di coesione e solidarietà sociale.*

Si può pensare che i servizi sociali esclusi siano solo quelli che si rivolgono a coloro che sono in stato di bisogno.

Questo vuol dire creare due tipi di servizi, quelli "statali" per i bisognosi e quelli per "i non bisognosi" gestiti da privati.

**ARTICOLO 39*****Valutazione reciproca***

5. Entro ...\*, gli Stati membri presentano alla Commissione una relazione sui requisiti nazionali (...)specificando i motivi per cui ritengono che l'applicazione di detti requisiti sia conforme ai criteri (...) Successivamente, gli Stati membri comunicano alla Commissione le eventuali modifiche dei requisiti, inclusi i nuovi requisiti, di cui sopra specificandone le motivazioni.

La Commissione comunica tali requisiti agli altri Stati membri. La comunicazione non osta a che gli Stati membri adottino le disposizioni in questione.

La Commissione fornisce successivamente, su base annuale, analisi e orientamenti in materia di applicazione di tali disposizioni nel contesto della presente direttiva.

*L'interpretazione della legislazione comunitaria deve restare di competenza della Corte di giustizia delle Comunità europee. Bisogna preservare inoltre i diritti istituzionali di colegislazione del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il seguito da dare al processo di valutazione. Al massimo la Commissione può sempre aiutare gli Stati membri a elaborare un metodo comune di valutazione, affinché questi ultimi adempiano all'obbligo di presentare una relazione come disposto dall'articolo in oggetto.*

**ARTICOLO 31*****Cooperazione amministrativa***

Il testo del Consiglio indebolisce le possibilità di controllo dell'attività del prestatore da parte dello Stato membro in cui è fornito il servizio.

*Invece, in base alla posizione del Parlamento, lo Stato membro di stabilimento è responsabile del controllo del prestatore sul proprio territorio, mentre lo Stato membro in cui è fornito il servizio lo controlla quando questi fornisce un servizio sul suo territorio. Il capitolo sulla cooperazione amministrativa non dovrebbe fare riferimento alla legge applicabile al prestatore, dato che la questione è stata risolta all'articolo 16 grazie alla soppressione del principio del paese d'origine e alle nuove disposizioni sulla libera prestazione dei servizi.*